

RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DISCIPLINARI

DEI COLLEGI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

LEGGE 3 FEBBRAIO 1963 n.69

Ricorso al Consiglio nazionale di disciplina – Art. 60

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine (...) pronunciate in materia disciplinare (Consiglio di disciplina territoriale) possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine (Consiglio nazionale di disciplina) nel termine di *trenta giorni*.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare (...).

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE n. 69 (D.P.R. 4.2.1965 n.115 e successive modifiche)

Art. 59 - Ricorso al Consiglio nazionale

Le impugnazioni previste *dall'art.(...) 60*, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su *carta da bollo*¹, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Art. 60 - Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i *motivi* su cui si fonda ed essere corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dalla ricevuta del versamento della somma di € **6,71**² stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n.261 (D.P.C.M. 21.12.1990, G.U. 31.12.1990 n.303). Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale (Consiglio nazionale di disciplina).

D. M. 21 Febbraio 2014

(Pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia il 31.03.2014)

Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale

1. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensiva della sanzione.

2. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

- a) indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
- b) indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;
- c) documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;
- d) attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria (2) secondo l'importo fissato con delibera dal Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- e) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

4. Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano o spedito con plico raccomandato a/r. Il ricorso proposto dall'interessato va redatto su carta da bollo (1). All'originale vanno allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico.

...

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

5. Nomina e funzioni del relatore. Trattazione del ricorso

Entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 4, il Presidente nomina il relatore, stabilisce la data della seduta per la trattazione del ricorso e convoca il ricorrente se ne ha fatto richiesta.

8. Sospensiva

Il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Nel caso di istanza di sospensione cautelare, il Consiglio di disciplina nazionale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruttoria sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

...

16. Sospensione dei termini

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969*.

*Ai sensi dell'art. 1 della L. 742/1969, così come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 132/2014, la decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto.

17. Accesso agli atti

L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti.

¹ Qualora il ricorso sia redatto su fogli bianchi, l'obbligo prescritto può essere ottemperato opponendo apposite marche da bollo (€ 16,00 – non sono valide quelle giudiziarie) ogni 100 righe, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26.10.1972 e successive modificazioni.

² Il versamento della somma di € 6,71 può essere effettuato presso il concessionario della riscossione o presso uno sportello bancario o presso uno sportello postale utilizzando il mod.F23. Il codice ufficio da indicare è quello dell'Ufficio del registro (sez. bollo) del luogo di residenza, il codice tributo è il 777T.

La tassa per i ricorsi presentati al Consiglio Nazionale è fissata, ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 4.2.1965 n.115 e dell'art.52 del D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (G.U. 28.7.2003 n.172), nella misura di € 281, di cui € 31,00 a favore degli Ordini regionali per il rimborso delle spese direttamente sostenute. Pertanto al ricorso devono essere allegati:

- un *assegno circolare non trasferibile* dell'importo di **€ 250** intestato al *Consiglio Nazionale* dell'Ordine dei Giornalisti

- un *assegno circolare non trasferibile* dell'importo di **€ 31** intestato al *Consiglio regionale* competente.